



COMUNE DI CALALZO DI CADORE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 FEBBRAIO 2026

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....	4
Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	5
Articolo 4 - Informazioni del contribuente Informazioni del contribuente	5
Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione.....	6
Articolo 6 - Individuazione delle entrate	6
Articolo 7 Sanzioni amministrative, legge 24 novembre 1981, numero 689 e violazioni codice della strada.	7
Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE.....	7
Articolo 8 - Responsabili delle entrate.....	7
Articolo 9 - Gestione delle entrate.....	8
Articolo 10 - Modalità di versamento	8
Articolo 11 - Attività di verifica e di controllo.....	8
Articolo 12 – Atti di accertamento esecutivo	9
Articolo 13 - Chiarezza e motivazione degli atti.	10
Articolo 14 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento	10
Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO	12
Articolo 15 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti	12
Articolo 16 - Rimborsi.....	12
Articolo 17. Tutela dell'integrità patrimoniale.....	12
Articolo 18 - Avvio della riscossione coattiva.....	13
Articolo 19 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali	14
Articolo 20 interessi moratori.....	14
Articolo 21 - Arrotondamenti	14
Articolo 22 Costi di elaborazione e notifica.....	15
Titolo IV – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO.....	15
Articolo 23 – Applicazione degli istituti deflativi del contenzioso.....	15
Articolo 24- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	15
Articolo 25 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale.....	16
Articolo 26- Principio del contraddittorio	16
Articolo 27- Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	18
Articolo 28 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	19
Articolo 29 – Disposizioni comuni all'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa	20
Articolo 30- Documenti di prassi.....	20
Articolo 31- Interpello.....	21

Articolo 32- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	23
Articolo 33 – Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine di scadenza.....	23
Articolo 34 – Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso.....	24
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Articolo 35- Abrogazioni	24
Articolo 36- Disposizioni finali.....	24

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi costituzionali, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di quelli di equità e trasparenza, in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono alla competenza di approvazione delle entrate, compresa la gestione degli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019, con individuazione dei soggetti responsabili dell'entrata, nonché degli istituti ed i principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti per tutta la fase coattiva o anche per singoli segmenti di attività a soggetti esterni; in questa seconda ipotesi, il presente regolamento si applica a questi ultimi soggetti.
5. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
7. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 4 - Informazioni del contribuente Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO' o **strumenti analoghi**. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 6 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie la cui gestione è attribuita al Comune;
 - le entrate relative al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816 e ss della Legge n. 160/2019;
 - le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
 3. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Articolo 7 Sanzioni amministrative, legge 24 novembre 1981, numero 689 e violazioni codice della strada.

1. Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni ed esterni al comune, per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale e comunale.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, numero 689, capo I, sezione I e II.
3. Il Responsabile dell'Ufficio polizia locale invia al responsabile del settore tributi, almeno una volta l'anno, la lista di carico degli insoluti derivanti dalle ordinanze ingiunzioni e verbali ai fini della gestione della riscossione coattiva dell'entrata.

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 8 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e

dell'art. 7 della legge 212/2000.

5. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
6. Le somme per le quali l'ente impositore avvia le procedure di riscossione coattiva sono richieste al soggetto debitore mediante notifica dell'atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, quale atto prodromico alla riscossione coattiva.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, anche coattiva, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere effettuate:
 - a) direttamente dall'Ente,
 - b) in associazione con altri Enti locali,
 - c) in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Articolo 10 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate.

Articolo 11 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di

versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 12 – Atti di accertamento esecutivo

1. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative alle entrate tributarie la cui gestione è attribuita al Comune, compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D. Lgs. n. 472/1997, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui il contribuente intenda tempestivamente proporre ricorso.
4. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo di queste, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata e, generalmente, entro il termine breve di cinque anni e deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.
5. Gli atti di accertamento relativi a tutte le entrate devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
6. Il contenuto degli atti, di cui ai commi precedenti, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in occasione dell'avvio della procedura di riscossione coattiva.
7. Stante la natura di titolo esecutivo degli atti disciplinato dal presente articolo, trascorso il termine

previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, l'ente impositore può attivare la procedura di riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 13 - Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 14 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi per violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla notifica di ingiunzioni di pagamento, per debiti contestati fino al 31 dicembre 2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda ed alle condizioni di cui ai commi successivi, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4, alle seguenti condizioni:
 - Fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;

- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
- oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili.

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro

- per importi superiori ad euro 3.000,00, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
 - le persone fisiche e Ditte individuali dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
 - le persone giuridiche possono richiedere la rateazione allegando alla richiesta di rateizzazione, copia del bilancio di esercizio o della situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 10.000,00,
- per importi superiori ad euro 35.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa di primaria compagnia "a prima richiesta", in deroga all'art. 1945 del C.C.;
- Il mancato pagamento di due rate senza la richiesta di ulteriore rateizzazione comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
- non è ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso con pagamento tardivo delle rate, in relazione al piano di rateazione concesso, salvo per un'unica richiesta di applicazione di tale istituto deflativo per eventuale dimenticanza limitatamente ad una sola rata del predetto piano di rateazione;
- il versamento tardivo della rata con applicazione del ravvedimento operoso deve avvenire entro il termine di scadenza della rata successiva a quella ravveduta; qualora non vengano rispettati i tempi indicati il contribuente perde il beneficio di rateazione con avvio delle procedure esecutive nel caso di mancato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
- Sulle somme rateizzate sono applicati gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 3. Tuttavia, decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, le sanzioni non possono beneficiare dell'eventuale riduzione prevista per i versamenti eseguiti entro il predetto termine";
- Una volta notificato il sollecito per l'avvio delle procedure esecutive, in conformità all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019 e s.m.i., eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune;
- Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 – comma 1 - che provvede con apposito atto.

Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Articolo 15 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie. Per le altre entrate non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento della specifica entrata.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
3. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00, comprensivo di tutte le componenti dell'atto.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito vantato in relazione alle procedure della liquidazione giudiziale, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00.

Articolo 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la decadenza. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione, ad eccezione dei casi in cui l'informazione sia già in possesso dell'ufficio competente ad emettere il provvedimento di rimborso.
2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge o nei termini previsti dal regolamento di applicazione della specifica entrata, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, specificando in apposita comunicazione o altro atto il debito tributario compensato anche parzialmente.

Articolo 17. Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro 1.000,00 può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. Nel caso in cui le somme a debito siano state oggetto di accertamento, la compensazione tiene conto delle sanzioni e degli interessi calcolati sulle stesse. La sussistenza di un credito non fa venir meno l'obbligo di applicazione delle sanzioni e degli interessi sulle somme a debito. Se le somme a credito sono maggiori degli importi accertati, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi da riscuotere in fase coattiva;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso come prevista da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
6. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
7. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
8. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 18 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di

riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, successivamente comunicato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Nell'ipotesi in cui venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre che in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 19 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Articolo 20 interessi moratori

1. Se tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, interessi, spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Articolo 21 - Arrotondamenti

1. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura tributaria, è arrotondato all'euro, in conformità all'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006.
2. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura non tributaria, è arrotondato all'euro con la medesima modalità prevista dal comma precedente per le entrate di natura tributaria.

Articolo 22 Costi di elaborazione e notifica

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, come stabiliti dalla normativa vigente, di cui alla Legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) **una quota a titolo di oneri di riscossione:**
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) **una quota a titolo di spese di notifica** ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, anche per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Titolo IV – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 23 – Applicazione degli istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i.

Articolo 24- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 25 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 26- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Restano esclusi dall'obbligo di contraddittorio gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione e il contribuente, ai sensi dell'art 7bis del D.L. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini di cui al comma 2, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale, a prescindere dalla loro fonte di acquisizione. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale per i quali non esiste obbligo di dichiarazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i dati catastali;
 - le informazioni relative alla soggettività passiva;
 - le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali

conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- c) atti di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute, soggette ad onere dichiarativo non assolto;
 - d) il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
 - e) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - f) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori se l'importo è inferiore ad Euro 5.000,00 nonché, in ogni caso, quando il diniego del rimborso derivi da controlli automatici e non vi sia alcuna discrezionalità valutativa dell'ente impositore;
 - g) i solleciti di pagamento;
 - h) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - i) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - j) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - k) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente
 - l) il rigetto delle istanze relative all'esercizio dell'autotutela obbligatoria e facoltativa;
 - m) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - n) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva, senza che l'ente abbia discrezionalità nella decisione.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 13.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo. Il fondato pericolo della riscossione si realizza quando il contribuente mette in atto condotte di spoliazione del proprio patrimonio allo scopo di rendere inefficace la riscossione coattiva e/o quando eventi esterni minacciano la solvibilità.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente (ad esempio: immobile merce per disconoscimento dei requisiti di merito; infedele dichiarazione IMU relativamente ad ente commerciale/ immobile inagibile o inabitabile; infedele

dichiarazione alloggi sociali, disconoscimento abitazione principale a causa della dimora abituale), oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente lo schema di atto secondo modalità idonee a garantirne piena e certa conoscibilità (ad esempio, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R, atto giudiziario, notifica a mezzo messo comunale o altre).
9. Il Comune assegna un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia.
10. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse, specificando i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente, come indicato dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000)
 - b) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) la possibilità per il contribuente di accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
11. Il funzionario responsabile del tributo, nel caso lo ritenga opportuno, può convocare il contribuente, che ha altresì la facoltà di chiedere di essere convocato.
12. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 9. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
14. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 27- Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo/Dirigente/Responsabile del Servizio procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;

- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. Le ipotesi richiamate al comma 1 sono tassative e devono comportare una illegittimità manifesta dell'atto. Dovrà pertanto escludersi l'obbligatorietà dell'autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
 3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 4. Non è ostativo all'autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l'autotutela.
 5. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero decorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito (art. 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Articolo 28 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 27, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nelle ipotesi di esercizio del potere di autotutela facoltativa:
 - i vizi dell'atto o dell'imposizione non riconducibili alle fattispecie elencate dal comma 1 dell'articolo 27 o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;
 - il caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell'articolo 27, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Nell'esercizio dell'autotutela si dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione oggetto dell'istanza nonché del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
4. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Si applica il comma 5 dell'articolo 27.

Articolo 29 – Disposizioni comuni all'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa

1. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione, di tutela dell'affidamento e della reciproca buona fede, l'istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente, idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell'atto.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di autotutela devono riportare:
 - i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l'atto di cui si chiede l'annullamento;
 - i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l'eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nei registri pubblici di cui agli articoli (c.d. INIPEC) - 6-ter (c.d. IPA) e 6-quater (c.d. INAD) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 - in mancanza di uno dei predetti domicili digitali, l'ufficio notificherà il provvedimento presso il domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall'anagrafe tributaria;
 - gli estremi dell'atto di cui si chiede l'annullamento;
 - una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici;
 - i vizi dell'atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l'annullamento;
 - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell'atto, ovvero allegata all'istanza.
3. Per garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'istanza di autotutela non può più essere presentata o, se presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire, quando l'atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, come nel caso di accertamento con adesione o di conciliazione.
4. Rientra nel potere di autotutela la possibilità di sospendere l'atto, anche ad iniziativa d'ufficio e in pendenza di giudizio, quando ricorrono casi di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione. La sospensione disposta in sede di autotutela riguarda solo i termini della riscossione degli importi accertati, ma non la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale. L'atto eventualmente sospeso si continua a considerare legittimo e fondato fino all'eventuale accoglimento totale o parziale dell'autotutela.
5. In caso di annullamento parziale in autotutela dell'atto impositivo, il contribuente può avvalersi dell'acquiescenza e degli istituti della definizione agevolata delle sanzioni.
6. In caso di istanza di autotutela facoltativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte su questioni già trattate in sede di contraddittorio.

Articolo 30- Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
- note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
- consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
- interpello;
- consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 31- Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da

notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 32- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 33 – Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine di scadenza

1. Al fine di instaurare un rapporto di *tax compliance* con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del *pro-rata temporis*;
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, sarà applicata la sanzione nella misura di 1/3 di quella formale stabilita dalla legge.
3. Qualora dall'omessa dichiarazione emerga un rimborso la sanzione è applicata in misura piena.
4. La regolarizzazione dell'omissione non è ammessa in caso di constatazione della violazione da parte del Settore Entrate, anche conseguente all'avvio della procedura di contraddittorio preventivo che impedisce la regolarizzazione di tutti gli anni d'imposta accertabili.

Articolo 34 – Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso

1. Non è possibile sanare l'omesso o tardivo pagamento delle rate stabilite con apposito piano di rateazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35- Abrogazioni

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogati:

- Regolamento generale per la gestione delle entrate, approvato con delibera del consiglio comunale numero 63 del 28 dicembre 1988.
- Regolamento per l'accertamento con adesione in materia di tributi locali, approvato con delibera del consiglio comunale numero 3 del 28 febbraio 2002.
- Regolamento per l'applicazione degli interessi per la riscossione e il rimborso di tributi comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 165. Della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 21 marzo 2007.
- Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22 marzo 2021

Articolo 36- Disposizioni finali

1. il presente regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge. 06/12/2011, n. 201, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.